



Bruxelles, 16 giugno 2022
(OR. en)

10344/22

EF 170
ECOFIN 627
DELECT 92

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	C(2022) 3585 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.6.2022 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 3585 final.

All.: C(2022) 3585 final

Bruxelles, 10.6.2022
C(2022) 3585 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.6.2022

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

Il regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR REFIT)¹ conferisce all'ESMA diversi poteri per l'elaborazione di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione. L'articolo 56, paragrafi 3 e 4, dell'EMIR, modificato dall'EMIR REFIT, prevede che l'ESMA elabori norme tecniche di regolamentazione e di attuazione relative alla registrazione e all'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni. L'obiettivo è di consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo² (SFTR) di ottenere un'autorizzazione ai sensi dell'EMIR con procedura semplificata (estensione della registrazione).

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Aspetti procedurali

Tra il 26 marzo 2020 e il 3 luglio 2020 l'ESMA ha condotto una consultazione pubblica sui progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, ricevendo in totale 41 risposte pubbliche e 10 risposte riservate.

A seguito della consultazione pubblica, l'ESMA ha adottato il 17 dicembre 2020 la relazione finale sulle "Norme tecniche in materia di segnalazione, qualità dei dati, accesso ai dati e registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni nel quadro dell'EMIR REFIT"³.

Posizione dei portatori di interessi

Nel documento di consultazione l'ESMA ha indicato che l'articolo 56, paragrafo 3, dell'EMIR è stato aggiornato per includere un riferimento a una disposizione che rispecchia quella dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera c), dell'SFTR per quanto riguarda l'estensione della registrazione ai sensi dell'EMIR per i repertori di dati sulle negoziazioni registrati ai sensi dell'SFTR. In questo contesto l'ESMA è autorizzata a definire i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione. Occorre osservare che la procedura e le tempistiche per una nuova registrazione e per un'estensione della registrazione sono le stesse. L'ESMA ha ricevuto riscontri molto limitati sulle sue proposte.

L'ESMA ha proposto di includere il pagamento delle applicabili commissioni come condizione per la registrazione del repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'EMIR. Una delle risposte ha proposto di consentire una domanda congiunta per l'EMIR e l'SFTR. L'ESMA non è d'accordo in quanto le decisioni di registrazione sono separate ed è più facile mantenere separati i riferimenti alle domande.

¹ GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42.

² GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1.

³ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma74-362-824_fr_on_the_ts_on_reporting_data_quality_data_access_and_registration_of_trs_under_emir_refit_0.pdf.

3. VALUTAZIONE D'IMPATTO

La Commissione non ha condotto una valutazione d'impatto dettagliata sulle norme tecniche di attuazione proposte ma ha basato la valutazione sull'analisi costi-benefici dell'ESMA inclusa nella relazione finale.

Le principali decisioni politiche sono già state analizzate e pubblicate dalla Commissione riguardo alla proposta legislativa che ha portato al regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

L'ESMA ritiene che le proposte modifiche delle norme tecniche debbano agevolare la domanda dei repertori di dati sulle negoziazioni e a tal fine allinea gli obblighi ai sensi dell'EMIR e dell'SFTR.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda le informazioni contenute nella domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi dell'EMIR, il pagamento delle commissioni quando un repertorio di dati sulle negoziazioni presenta domanda di registrazione ai sensi dell'EMIR, le informazioni da fornire quando un repertorio di dati sulle negoziazioni già registrato ai sensi dell'SFTR chiede un'estensione dell'autorizzazione a prestare servizi ai sensi dell'EMIR.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore delle modifiche proposte, con una data specifica di applicazione (18 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento delegato proposto) per le modifiche relative al contenuto della domanda di registrazione.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.6.2022

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 150/2013 per quanto riguarda i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e della domanda di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni⁴, in particolare l'articolo 56, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione⁵ specifica i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni.
- (2) A seguito dell'entrata in vigore del regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶, i repertori di dati sulle negoziazioni sono tenuti a disporre di procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e di procedure per verificare il rispetto degli obblighi di segnalazione da parte della controparte segnalante o del soggetto che trasmette la segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati. Affinché l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati disponga delle informazioni pertinenti che le consentono di accertare, in sede di valutazione della domanda di registrazione, che il repertorio di dati sulle negoziazioni soddisfi tali obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni sulle procedure che hanno predisposto per l'autenticazione dell'identità degli utenti che accedono ai dati, l'invio ai soggetti competenti di un riscontro sull'autorizzazione del soggetto che trasmette la segnalazione, la verifica della completezza e della correttezza dei dati, la riconciliazione e i risultati del processo di riconciliazione, l'invio di un riscontro di

⁴ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

⁵ Regolamento delegato (UE) n. 150/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 25).

⁶ Regolamento (UE) 2019/834 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda l'obbligo di compensazione, la sospensione dell'obbligo di compensazione, gli obblighi di segnalazione, le tecniche di attenuazione del rischio per i contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale, la registrazione e la vigilanza dei repertori di dati sulle negoziazioni e i requisiti dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 42).

avvertimento ai soggetti che trasmettono le segnalazioni e la modifica degli identificativi delle persone giuridiche, conformemente al regolamento delegato (UE) .../... della Commissione⁷⁺.

- (3) Affinché i repertori di dati sulle negoziazioni siano conformi alle più elevate norme di regolamentazione, è necessario introdurre ulteriori regole per quanto riguarda le informazioni da fornire sulle procedure di portabilità e sui problemi informatici che incidono sulla qualità dei dati, e per quanto riguarda il log di segnalazione.
- (4) È opportuno stabilire i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione per consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ di ottenere l'estensione della registrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012. Per evitare la duplicazione degli obblighi, i repertori di dati sulle negoziazioni che presentano domanda di estensione della registrazione dovrebbero essere tenuti a fornire soltanto informazioni sugli adeguamenti dei loro sistemi, processi e risorse necessari per garantire la conformità agli obblighi di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.
- (5) Per coprire le spese che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati deve sostenere per la registrazione o l'estensione della registrazione occorre imporre ai repertori di dati sulle negoziazioni di pagare le commissioni applicabili all'atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni. La prova di pagamento dovrebbe quindi essere inclusa nella domanda.
- (6) È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 150/2013.
- (7) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione.
- (8) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹.
- (9) Per consentire ai repertori di dati sulle negoziazioni di adottare tutte le misure necessarie per adattarsi alle modifiche degli obblighi relativi alle informazioni sulla

⁷ Regolamento delegato (UE) .../... della Commissione, del ..., che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le procedure per la riconciliazione dei dati tra i repertori di dati sulle negoziazioni e le procedure che i repertori di dati sulle negoziazioni devono applicare per verificare che la controparte segnalante o il soggetto che trasmette la segnalazione rispettino gli obblighi di segnalazione e per verificare la completezza e la correttezza dei dati segnalati (GU L...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero di C(2022) 3581 ... e indicarne i riferimenti in nota.

⁸ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).

⁹ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

verifica della completezza e della correttezza dei dati introdotte dal presente regolamento, è opportuno rinviare la data di applicazione delle relative disposizioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 150/2013 è così modificato:

(1) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

"La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le seguenti informazioni:

a) le procedure di autenticazione dell'identità degli utenti che accedono al repertorio di dati sulle negoziazioni conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

b) le procedure per verificare che il modello XML usato per segnalare i derivati al repertorio di dati sulle negoziazioni sia conforme alla metodologia ISO 20022 conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

c) le procedure per verificare l'autorizzazione del soggetto che effettua la segnalazione per conto della controparte segnalante conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

d) le procedure per verificare che sia mantenuta in ogni momento la sequenza logica dei dati sui derivati segnalati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da d) a k), del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

e) le procedure per verificare la completezza e la correttezza dei dati sui derivati segnalati conformemente all'articolo 1, paragrafo 1, lettera l), del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

f) le procedure per la riconciliazione dei dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

g) le procedure per l'invio di un riscontro alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate a norma delle lettere da a) a e), conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, e all'articolo 4, paragrafo 2, del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581] e sui risultati del processo di riconciliazione a norma della lettera f), conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, e all'articolo 4, paragrafo 2, del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

h) le procedure per l'invio di un riscontro di avvertimento alle controparti dei derivati, ai soggetti responsabili della segnalazione, o ai terzi che segnalano per loro conto, sulle verifiche effettuate conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da e) a g), del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581];

i) le procedure per aggiornare gli identificativi delle persone giuridiche conformemente all'articolo 2 del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3581].";

(2) all'articolo 21, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. La domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni contiene le procedure per assicurare la sostituzione regolare del repertorio di dati sulle negoziazioni originale se richiesto da una controparte segnalante, da un soggetto

responsabile della segnalazione o da un terzo che effettua la segnalazione per conto di una controparte non segnalante, o qualora tale sostituzione sia il risultato di una revoca della registrazione, e comprende le procedure per il trasferimento dei dati e il reindirizzamento dei flussi di informazioni a un altro repertorio di dati sulle negoziazioni.";

(3) all'articolo 22, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la conservazione di tutte le informazioni segnalate riguardanti la conclusione, la modifica o la cessazione del contratto derivato in un log di segnalazione che indichi la persona o le persone che hanno chiesto l'azione, ivi compreso il repertorio di dati sulle negoziazioni stesso, se applicabile, le ragioni dell'azione, la data e l'ora dell'azione e i dati vecchi e nuovi previsti nell'allegato del [OP: inserire il riferimento a C(2022) 3588]¹⁰⁺;"

(4) all'articolo 23, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la descrizione delle risorse, dei metodi e delle strutture che il repertorio di dati sulle negoziazioni utilizza per facilitare l'accesso delle autorità competenti ai dati relativi alle informazioni sui contratti derivati ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, un log che elenchi i problemi informatici a livello di repertori di dati sulle negoziazioni che incidono sulla qualità dei dati messi a disposizione delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 648/2012, la frequenza degli aggiornamenti e i controlli e le verifiche che il repertorio di dati sulle negoziazioni può stabilire per il processo di filtraggio dell'accesso, nonché una copia di eventuali manuali e procedure interne specifici;";

(5) dopo l'articolo 23 bis è inserita l'intestazione del capo 2 seguente:

"CAPO 2
ESTENSIONE DELLA REGISTRAZIONE";

(6) è inserito l'articolo 23 ter seguente:

"Articolo 23 ter
Estensione della registrazione

La domanda di estensione dell'esistente registrazione ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio** contiene le informazioni indicate all'articolo 1, ad esclusione del paragrafo 2, lettera k), agli articoli 2 e 5, all'articolo 7, ad esclusione del paragrafo 2, lettera d), all'articolo 8, lettera b), all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) ed e), all'articolo 11, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 13, all'articolo 14, paragrafo 2, all'articolo 15, all'articolo 16, ad esclusione della lettera c), agli articoli da 17 a 23 bis e all'articolo 23 quater.

¹⁰ Regolamento di esecuzione (UE) .../... della Commissione, del ..., che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, i formati, la frequenza, i metodi e le modalità di segnalazione (GU L ...).

+ GU: inserire nel testo il numero di C(2022) 3588... e indicarne i riferimenti in nota.

** Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).";

(7) dopo l'articolo 23 ter è inserita l'intestazione del capo 3 seguente:

"CAPO 3
COMMISSIONI E VERIFICA";

(8) è inserito l'articolo 23 quater seguente:

"Articolo 23 quater
Pagamento delle commissioni

La domanda di registrazione o di estensione della registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni include una prova del pagamento delle applicabili commissioni di registrazione o di estensione della registrazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione*.

*Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).";

(9) all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Tutte le informazioni fornite all'ESMA nel corso della procedura di registrazione o di estensione della registrazione sono accompagnate da una lettera firmata da un membro del consiglio e da un alto dirigente del repertorio di dati sulle negoziazioni, in cui questi attestino che, per quanto a loro conoscenza, alla data della presentazione le informazioni fornite sono corrette e complete."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data del primo lunedì successivo alla data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10.6.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN